

Procedura negoziata, per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali e di veicoli che disperdano materiali solidi e liquidi sulla sede stradale e sue pertinenze. Durata 3 anni

CIG B5A35786F7

PROGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*» [nel prosieguo: Codice].

L'articolo 41 del succitato Codice, rubricato «*Livelli e contenuti della progettazione*», prevede al comma 12, che la progettazione di servizi sia articolata in un unico livello.

Descrizione dei servizi e durata del contratto

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale, interessate da incidenti stradali e da dispersione di materiali solidi e liquidi, prodotta da veicoli in circolazione sulla sede stradale e sue pertinenze, prevede la bonifica della sede stradale, con efficienza e rapidità degli interventi, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada.

In particolare, il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- a) “intervento standard” con responsabile noto, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli nonché mediante posizionamento di segnaletica stradale per situazioni di emergenza e di pericolo, nel montaggio di transenne e/o piantane per la protezione temporanea di parti della strada e/o delle pertinenze di proprietà del Comune danneggiate a seguito dell'incidente e di tutto quanto necessario per la messa in sicurezza dell'area; nel caso in cui il danno non sia immediatamente ripristinabile, l'attività di ripristino si svolgerà in una prima fase di messa in sicurezza e in una seconda fase di realizzazione del ripristino nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative dei responsabili;
- b) “interventi con perdita di carico” con responsabile noto, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di qualsiasi evento, che comporti la perdita di carico o sversamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti, realizzata attraverso la messa in atto di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative dei responsabili;
- c) “interventi della sola messa in sicurezza della circolazione stradale per incidenti o perdite di carico documentati, senza individuazione del veicolo responsabile”, quindi, privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. In questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.

A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), deve essere garantito il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di tutta la necessaria segnaletica stradale conforme al Codice della Strada ed eventuali dispositivi di ritenuta stradale provvisori. Nel caso di danneggiamento di impianti semaforici, il pronto intervento dovrà provvedere al posizionamento di segnaletica, in modo tale da consentire la ripresa del traffico in condizioni di totale sicurezza. A tale scopo, su indicazione degli organi preposti dell'Ente (Polizia Locale, Tecnici Comunali), potranno essere realizzate rotoarie temporanee o posizionati dei semafori da cantiere.

Il ripristino definitivo delle infrastrutture eventualmente danneggiate, che il concessionario è tenuto ad eseguire obbligatoriamente nel solo caso in cui i responsabili siano identificati, deve essere effettuato entro 1 mese dal verificarsi dell'evento, salvo casi di particolare complessità che richiedano la fornitura di elementi costruttivi o di impianti particolari, per i quali le modalità e le tempistiche dovranno essere concordate con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o con il personale da quest'ultimo delegato. Nelle more del ripristino definitivo, il concessionario si fa carico del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della gestione della segnaletica temporanea e dei dispositivi provvisori, compresi gli impianti semaforici eventualmente danneggiati.

Gli interventi sopra descritti dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio comunale di competenza del Comune di Borgo San Dalmazzo e relative pertinenze (compresi marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione

stradale, impianti semaforici, aree di intersezione, terreni, fossi e aree limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali), sempre di proprietà al Comune di Borgo San Dalmazzo.

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale costituisce a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale e per nessuna ragione potrà essere interrotto, sospeso od abbandonato.

La durata della concessione è di 3 anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Ai sensi dell'articolo 178 del Codice, il contratto di concessione non è prorogabile.

Valore stimato della concessione

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed è stato stimato dall'Ente concedente quale corrispettivo potenziale dei servizi oggetto della concessione.

Il valore della concessione, per la durata di 3 (tre) anni, determinato ai sensi dell'articolo 179 del Codice, è di € 4.000,00, oltre IVA.

I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta (desunta dai dati relativi alla gestione della concessione negli ultimi 36 mesi).

Lo svolgimento del servizio non comporterà alcun addebito di spesa a carico della Amministrazione concedente ed il Concessionario si assumerà completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. Gli oneri saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli responsabili e, solo in caso di mancata copertura assicurativa del veicolo, di danno non coperto dalla polizza assicurativa stipulata dal veicolo responsabile o di espressa richiesta da parte dell'autore/responsabile del danno, gli oneri potranno essere posti a carico di quest'ultimo soggetto.

Il rischio connesso al risarcimento assicurativo graverà esclusivamente sul concessionario.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, limitatamente alla messa in sicurezza della strada per garantire la circolazione stradale, rimarranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.

Non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico del Comune.

Le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, nonché l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare modificazioni delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo il divieto di modifica sostanziale, sono illustrati nel capitolato speciale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
Bruno Giraud